

Anno

2023

A.P.E.S. S.C.P.A

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE

CONTRATTO DI APPALTO

(CUP:H55G22000020002; CIG:9738245DFC)

TRA

Azienda Pisana Edilizia Sociale in breve A.P.E.S C.F./P.I. 01699440507, con sede in Pisa, Piazza Dei Facchini n. 16, rappresentata da **Avv. Chiara Rossi** nata a Fucecchio (FI) il 23/01/1976, domiciliata per la carica presso la società di cui sopra, la quale dichiara di intervenire, come interviene e stipula, non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della già menzionata società;

E L'IMPRESA

..... P.iva, avente sede legale in via n., iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di al numero di repertorio economico amministrativo, rappresentata da, nato ail (C.F.....), in qualità di amministratore unico.

Premesso che

Con determinazione dell'amministratore unico di Apes n.23 del 16/03/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento di un fabbricato per complessivi 33 alloggi di e.r.p. in Pisa via Emilia loc. S. Ermete.

Con determinazione dell'Amministratore Unico di Apes n. 35 del 28/03/2023 è stata indetta una gara di appalto, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di un operatore economico al quale affidare i suddetti lavori, con importo a base di gara pari a Euro 2.850.305,48 oltre ad Euro 179.446,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 3.029.752,00.

Poiché la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, all'art.1 comma 2 lett. b) prevede la possibilità di affidare lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 del d.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto dei criteri indicati nella sopra citata determinazione n. e nel Verbale datato, sono state selezionate n..... imprese iscritte all'albo fornitori di Apes valido per l'anno 2023 aventi la qualificazione per l'esecuzione delle opere in appalto.

Con lettera di invito prot. n. del le sopradette imprese sono state invitate a partecipare alla

procedura negoziata telematica svoltasi sulla piattaforma START. Entro il termine di scadenza fissato per il giornoore 12, sono state caricate a sistema n. offerte, come risulta dal verbale del conservato agli atti dell'Ufficio Legale Gare e Contratti di A.P.E.S. e pubblicato sul sito internet www.apespisa.it nella specifica sezione relativa alla gara.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa avvenuta in data e dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, svolta dal RUP con la collaborazione del personale dell'ufficio gare e contratti, **tutte/n...imprese** partecipanti, avendo presentato la documentazione amministrativa richiesta, sono state ammesse alla fase successiva della gara.

Nella seduta del sono state aperte le offerte economiche ed è risultata prima classificata l'impresa che ha presentato un'offerta pari a complessivi € corrispondente ad un ribasso del%, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €

Considerato che ai fini della verifica dell'anomalia, è stato effettuato il calcolo di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 **oppure**

sebbene non sia stato necessario effettuare il calcolo previsto all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 in quanto le imprese partecipanti erano in numero inferiori a cinque, il

Rup **ha ritenuto/non ha ritenuto** che vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6 del predetto articolo e **ha/non ha** richiesto all'impresa le spiegazioni in merito all'offerta presentata.

Visto l'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, il rup ha provveduto altresì a richiedere all'impresa le spiegazioni in merito al costo della manodopera offerta in sede di gara.

Con verbale datato, il RUP ha dato atto dell'avvenuta verifica delle spiegazioni presentate dall'impresa sia in merito al ribasso offerto che alla congruità del costo della manodopera ed ha confermato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico P.iva, avente sede legale in via,

Con determinazione n. del l'amministratore Unico di Apes ha ratificato l'esito della gara ed ha aggiudicato i lavori all'impresa sopra menzionata con il ribasso del, dichiarando altresì, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'

aggiudicazione a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del sopra citato decreto, compresa l'assenza della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lett. a),b) e c) del codice antimafia,

oppure

che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti come risulta dalla Check-list sottoscritta dal rup in data..... e conservata in atti all'ufficio legale gare e contratti.

Vista la determinazione dell'amministratore Unico n... del... con la quale è stato impegnato l'importo di €.....

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nei lavori di costruzione per il completamento di n. 1 edificio per complessivi n. 33 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pisa loc. S. Ermete.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel presente articolo e meglio specificate nei documenti indicati all'art. 3. In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base delle

condizioni tutte della lettera di invito, del capitolato speciale di appalto, degli elaborati progettuali, dell'offerta economica presentata nonché del presente atto. Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente contratto di appalto è pari a € (..... in lettere) compresi oneri per la sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Per la concessione dell'anticipazione pari al 20% sul prezzo contrattuale si rinvia a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di specifica garanzia fideiussoria ed all'effettivo inizio delle lavorazioni. L'importo anticipato sarà recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento nella misura pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; comunque, all'ultima rata di acconto sui lavori l'importo dell'anticipazione sarà recuperato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. In tali casi sulle somme restituite spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO (non materialmente)

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- 1) l'offerta economica presentata dall'impresa in sede di partecipazione alla gara;
- 2) il capitolato speciale di appalto pubblicato sul sito internet dell'A.P.E.S. nell'apposita sezione relativa alla gara;
- 3) tutta la documentazione tecnica, compreso il progetto esecutivo validato in data 6/3/2023, come indicata nell'allegato denominato "elenco elaborati_RIAPPALTO 33 ALLOGGI", pubblicata sul sito internet dell'A.P.E.S. nell'apposita sezione relativa alla gara e sulla piattaforma telematica Start.

fanno altresì parte del presente contratto:

- 6) la lettera di invito;
- 7) POS redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L. di Apes;
- 8) Piano per le misure di Sicurezza e coordinamento (PSC);

9) Il Cronoprogramma dei lavori;

9) Tutti i documenti richiamati dal capitolato speciale di appalto.

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto:

- Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.;

- La Legge 77/2020 e la Legge 21/2021 per le parti applicabili;

- La Legge 120/2020 e la legge 108/2021 per le parti applicabili;

- il DPR 207/2010 per le parti applicabili;

- il DM 49 del 7/3/2018;

- il D. Lgs. 81/2018;

- D.L. 27/1/2022 n. 4 convertito con legge 28/03/2022 n. 25;

- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto.

ART. 4) CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante presentazione della polizza fideiussoria n. rilasciata da dell'importo di € L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, così come richiesto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza assicurativa avente numero è stata rilasciata da

L'appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fideiussione. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procederà allo svincolo della fideiussione.

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante. L'impresa si impegna a pagare i premi successivi alla prima scadenza e a presentare le relative quietanze di pagamento alla stazione appaltante.

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO

Secondo quanto previsto all'art. 36 del capitolato speciale di appalto, durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell'Appaltatore certificati di pagamento rateali

sempre che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto dell'eventuale ribasso d'asta, delle precedenti rate e delle prescritte ritenute di legge, non sia inferiore al 10% (dieci%) dell'importo contrattuale.

Gli oneri di sicurezza verranno pagati nella misura del 10% ad ogni Stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento degli impianti che necessitano di certificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'impianto di ascensore, avverrà fino alla concorrenza del 60%. Il restante 40% verrà liquidato SOLO dopo la consegna da parte dell'appaltatore delle certificazioni di conformità ovvero di tutta la documentazione la cui acquisizione risulta, per legge, necessaria ai fini dell'utilizzo dell'impianto.

I pagamenti saranno effettuati, mediante bonifico bancario, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa dall'impresa al momento dell'adozione dello stato di avanzamento lavori.

ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

In conformità alla L. 28/3/2022 n. 25 di conversione del D.L. 27/01/2022 n. 4 recante: *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* è ammessa la clausola di revisione dei prezzi. Ai sensi dell'art. 29 della legge sopra richiamata, per i contratti relativi ai

lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del predetto articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al predetto art. 29 comma 7.

La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 secondo periodo sopra citato, esclusivamente per i lavori eseguiti nel

rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore che è tenuto alla presentazione di fatture quietanzata dalle quali emerga:

- l'importo delle somme pagate per i materiali da costruzione acquistati, con l'indicazione delle relative quantità ed il prezzo unitario pagato dall'esecutore;
- specifico riferimento al cantiere di che trattasi con indicazione di CIG e CUP;

L'appaltatore potrà presentare istanza di compensazione una sola volta per ciascuna annualità. Si specifica che a seguito di presentazione dell'istanza, la stazione appaltante procederà alla verifica dei prezzi unitari di tutte le partite allibrate, al fine di verificare la sussistenza di importi unitari in diminuzione verificatisi attraverso il confronto tra i prezzi utilizzati per la gara di appalto e quelli dell'annualità in corso.

Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma in caso contrario non saranno riconosciute le suddette compensazioni.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla

predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) a eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti vigenti, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

b) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S., in qualunque momento sul cantiere, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo pec, con anticipo di almeno 24 ore;

c) a comunicare all'A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo del responsabile della sicurezza, ed all'integrale rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l'A.P.E.S. può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura;

e) alla custodia e conservazione diurna e notturna del buono stato del cantiere, dell'eventuale segnaletica stradale e dei sistemi di delimitazione, protezione e presidio del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali. Ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiesta di proroghe;

f) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro costituenti l'oggetto del presente contratto. Restando inteso che in caso di inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'art. 30 commi 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Al personale impiegato nel presente appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

g) a custodire diligentemente e presentare all'Ufficio direzione dei lavori i seguenti documenti a semplice richiesta: Bolle di accompagnamento dei materiali con allegata fattura quietanzata degli stessi. La quietanza

delle fatture potrà essere richiesta dopo 20 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

h) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della sopradetta documentazione da parte delle proprie imprese subappaltatrici.

i) a rispettare quanto previsto all'art. 45 del capitolato speciale di appalto in materia di ambiente.

l) al rispetto di tutti gli oneri ed obblighi comunque previsti nel capitolato speciale di appalto.

ART. 7) SUBAPPALTI

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii vigenti al momento della pubblicazione del disciplinare di gara. Sono indicate all'art. 50 del Capitolato speciale di appalto le lavorazioni che possono essere subappaltate e quelle che, invece, devono essere eseguite in proprio dall'appaltatore. Resta inteso che il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria dei lavori che deve eseguire e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di

cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, mediante presentazione del DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

ART. 8) PENALE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, così da dare l'opera completamente ultimata, è fissato a norma dell'articolo 9 del presente contratto. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 l'impresa, senza necessità di preventiva costituzione in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori.

La penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nel caso in cui la penale supera la detta percentuale, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto.

Le penali verranno comminate anche in caso di risoluzione anticipata del contratto valutando i giorni di ritardo nell'avanzamento effettivo dei lavori rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma prodotto dall'appaltatore.

La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e comunque, dall'importo del conto finale. Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quella della rata di saldo, la stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione e delle ritenute di legge.

ART. 9) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, così da dare l'opera completamente ultimata è fissato in giorni 546 (cinquecentoquarantasei) naturali continui e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, risultante dalla sottoscrizione di specifico verbale.

ART. 9 BIS) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si rimanda alla documentazione progettuale.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale e dalla relativa documentazione tecnica;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della ASL) in relazione ai casi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Laddove dovessero manifestarsi condizioni speciali che inducano modifica ai tempi di esecuzione delle lavorazioni, l'appaltatore si impegna, entro 10 giorni dal manifestarsi dell'evento, a consegnare alla stazione appaltante il cronoprogramma aggiornato che dimostri l'allineamento con i tempi di contratto.

ART.10) CONTESTAZIONI E RISERVE

In merito alle contestazioni e riserve le parti convengono quanto segue. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in

responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

ART. 11) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti i rapporti con APES, l'appaltatore designa il sig., come identificato in premessa, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente appalto. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, non avrà effetto nei confronti di APES, finché non sarà stata alla stessa comunicata con pec o raccomandata con avviso di ricevimento e da questa accettata.

ART. 12) CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione del credito derivante dal presente contratto di appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 13) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

Il titolare dell'impresa dichiara di aver sottoscritto in fase di gara per presa visione l'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire la stipula e gestione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14) AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente contratto è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quaterdecies e sarà registrato in caso d'uso come previsto all'art. 5 del DPR 131/1986.

ART. 15) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, eventuale registrazione, copie, etc. compresi i corrispettivi per le

spese di pubblicità della procedura di gara e dell'esito della stessa, previste dall'art. 73 del d.lgs. 50/2016 e dal D.M infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa.

ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata in data 30/06/2021, l'ultima versione del Codice Etico, come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario di Apes avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di Apes nella Sez. "Società Trasparente".

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi

dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Apes Scpa in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Apes Scpa che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'operatore aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante. Qualora le transazioni derivanti dal

presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto.

In ottemperanza alla normativa sopra richiamata l'impresa ha provveduto a trasmettere una dichiarazione con l'indicazione del conto corrente dedicato alla presente commessa avente IBAN:..... Nella medesima dichiarazione l'impresa ha dichiarato che le persone autorizzate ad operare su tale conto corrente sono nato a..... il C.F.....

ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, Apes S.c.p.a. potrà risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti dal contratto;
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.
- mancanza, anche sopravvenuta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del Piano di Sicurezza che hanno comportato la costituzione in mora

dell'appaltatore ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. "e" del D. Lgs 81/2008.

- mancato rispetto della normativa in materia ambientale disciplinata nel Capitolato speciale di appalto all'art. 45.

- Il contratto potrà altresì essere risolto qualora la penale superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto in tutti i casi previsti dal capitolato speciale di appalto.

In caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata da Apes s.c.p.a. l'impresa, in deroga a quanto previsto dall'art. 108 comma 9 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, rinuncia sin d'ora ad intraprendere azioni giudiziarie cautelari, possessorie o d'urgenza che inibiscano o ritardino la consegna del cantiere e si impegna al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, Apes avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ART. 19) RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, Apes può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni

naturali e consecutivi antecedenti l'efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

La comunicazione di recesso conterrà l'indicazione del termine entro cui l'appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed alla immissione in possesso della stazione appaltante.

ART. 20) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all'esecuzione e interpretazione del presente contratto e dei suoi allegati, il foro competente è esclusivamente il foro di Pisa.

ART. 21) NORME FINALI

Le condizioni previste nel presente contratto restano ferme ed invariabili, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in specifici atti integrativi sottoscritti da entrambe le parti che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, scritto su pagine, è stato sottoscritto digitalmente dalle parti. Nel caso in cui le firme non vengano apposte nel medesimo giorno, il contratto risulterà efficace con l'apposizione dell'ultima firma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA -Sig.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES -Avv. Chiara Rossi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. il Sig. come identificato in premessa, approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed avendone compreso il contenuto:

ART. 8) PENALI; ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART. 19) RECESSO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA Sig.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES -Avv. Chiara Rossi